

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4871 del 23/10/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ACERRETA AD USO DOMESTICO IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC). DITTA: LANCIOLI FIORENZO. PRATICA: FCPA3825.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4998 del 22/10/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che con domanda PGDG/2006/0010616 del 30/01/2006, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Lancioli Fiorenzo, c.f. LNCFNZ56S14F259T, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Modigliana (FC), ad uso domestico, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 0011851/2002 (cod. pratica FCPPA3825)

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 0011851/2002;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- che l’istanza risulta assoggettata al procedimento istruttorio di cui all’art. 27, R.R. 41/2001,
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, ai sensi della normativa vigente, come uso domestico, per un volume annuo pari a 600 mc/anno e $Q_{\max}$ pari a 1,00 l/s;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PGDG/2002/354 del 21/06/2002) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) è attualmente pari a 0.10 mc/s nel periodo estivo e pari a 0.5 mc/s in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 27/11/2002, la somma pari a 51,65 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale, e la somma di euro 198,35 in data 11/10/2019;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPP3825;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Lancioli Fiorenzo, c.f. LNCFNZ56S14F259T, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica FCPPA3825 come di seguito descritta:

- ubicazione del prelievo: Comune di Modigliana (FC), via Emiliana 32, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 40, mapp. n. 32-482; coordinate UTM RER x: 722.967; y: 893.576;
- destinazione della risorsa ad uso domestico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2023;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/10/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in 12,27 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso raccomandata AR;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

10.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Lancioli Fiorenzo, c.f. LNCFNZ56S14F259T (cod. pratica FCPPA3825).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da opere mobili costituite da pompa elettrica con potenza di kw pari a 0.75, diametro tubo di pescaggio di mm 32 e portata pari a 1,0 l/s.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Modigliana (FC), via Emiliana 32, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 40, mapp. n. 32-482; coordinate UTM RER: X = 722.967; Y = 893.576.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico ed è utilizzata per l'irrigazione di un orto familiare avente un'estensione di mq 400 e di un giardino circostante l'abitazione avente un'estensione di mq 800.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 600.
3. Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: nei mesi di maggio e giugno, mediamente per n. 15 giorni mensili e per n.2 ore al giorno.

Vista la determinazione n. 5994 del 26/06/02, con la quale il Responsabile dei Servizi Provinciali Difesa del Suoli di Forlì e Ravenna, previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ha adottato la **REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI**, che prevede limitazioni o sospensioni, a decorrere dall'anno 2002, per alcune categorie di utenze in relazione all'utilizzo dell'acqua nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre, nello specifico, il prelievo dovrà essere limitato a n.2 giorni settimanali e precisamente ai giorni di lunedì e giovedì. In tale periodo il concessionario potrà derivare acqua

esclusivamente nella fascia oraria compresa fra le h 18.00 e 20.00 e, non appena terminato il prelievo, dovrà rimuovere la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Acerreta, codice 080302000000 1 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a "STB - Romagna, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato in data 27/11/2002, pari a 51,65 euro, dovrà essere integrato a fronte dei 250,00 euro prevista dall'attuale normativa e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2023.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.